

Un altro dei punti controversi della legge sul fine vita, oltre a quanto abbiamo visto circa la problematica della distinzione tra la disposizione e la dichiarazione delle proprie volontà, nonché sul vero fondamento del consenso informato, è la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione. Il co. 5 dell'art. 1, infatti, contempla il diritto alla revoca del consenso prestato, "anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali". A questa disposizione la bioetica cattolica oppone gravi obiezioni.

Anzitutto, viene contestato che la nutrizione e l'idratazione, anche se praticate per via di dispositivi artificiali, siano forme di "trattamento". Non bisogna confondere l'essenza e il fine di una cosa o di una funzione con i mezzi tramite cui la si attua. La nutrizione e l'idratazione costituiscono sostegni indispensabili alla vita, tanto della persona sana quanto dell'ammalato. Non perdono la loro essenza quando il mezzo della loro attuazione non è quello ordinario. In secondo luogo, è noto che l'interruzione della nutrizione e dell'idratazione conduce alla morte della persona tra atroci sofferenze. Allo scopo di evitare le atroci sofferenze procurate da tali condotte, si ricorre abitualmente alla c.d. sedazione profonda, consistente nella somministrazione anticipata di analgesici in dosi letali.

Secondo alcuni bioeticisti cattolici, la sedazione profonda avrebbe per scopo diretto, e non soltanto indiretto, quello di uccidere, e non soltanto quello di alleviare la sofferenza: e ciò in forza della concatenazione, previamente deliberata, tra l'interruzione di un atto di sostegno vitale e la susseguente sedazione. Proprio per la conseguenza letale di questa interruzione, si comprenderebbe la ragione per cui il co. 7 del medesimo art. 1, statuendo l'obbligo del medico di rispettare la volontà del paziente di rifiutare o di rinunciare, tra l'altro, alla nutrizione e all'idratazione artificiale, prevede espressamente che il medico sia "esente da responsabilità civile o penale". L'implicito presupposto della disposizione sarebbe che la condotta del medico, costretto a praticare la c.d. sedazione profonda, sarebbe un gesto intrinsecamente eutanasi. Stabilendone l'esenzione da responsabilità, sia civile che penale, la legge abolisce in modo surrettizio il divieto dell'omicidio del consenziente, oltre che, a fortiori, dell'aiuto al suicidio.

Su questa problematica, la Congregazione per la Dottrina della Fede, in data 1 agosto 2017, ha formulato la risposta a due quesiti, riguardanti l'alimentazione e l'idratazione dei pazienti che versano nella condizione comunemente denominata "stato vegetativo". *Primo quesito*: È moralmente obbligatoria la somministrazione di cibo e acqua (per vie naturali oppure artificiali) al paziente in "stato vegetativo", a meno che questi alimenti non possano essere assimilati dal corpo del paziente oppure non gli possano essere somministrati senza causare un rilevante disagio fisico? *Risposta*: Sì. La somministrazione di cibo e acqua, anche per vie artificiali, è in linea di principio un mezzo ordinario e proporzionato di conservazione della vita. Essa è quindi obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente. In tal modo si evitano le sofferenze e la morte dovute all'inanizione e alla disidratazione.

*Secondo quesito*: Se il nutrimento e l'idratazione vengono forniti per vie artificiali a un paziente in "stato vegetativo permanente", possono essere interrotti quando medici competenti giudicano con certezza morale che il paziente non recupererà mai la coscienza? *Risposta*: No. Un paziente in "stato vegetativo permanente" è una persona, con la sua dignità umana fondamentale, alla quale sono perciò dovute le cure ordinarie e proporzionate, che comprendono, in linea di principio, la somministrazione di acqua e cibo, anche per vie artificiali.